

AGEVOLAZIONE FISCALE PER IL RIENTRO DEI C.D. “CERVELLI” IN ITALIA

Specifica agevolazione fiscale prevista per favorire il ritorno in Italia di giovani talenti emigrati all'estero e per i cittadini europei che vogliono trasferire qui la loro attività lavorativa.

<p>CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI</p>	<p>Sono ammessi al beneficio fiscale i soggetti individuati dal Decreto MEF del 3 giugno 2011 (cittadini dell'Unione europea nati dopo il 1° gennaio 1969; residenza continuativa per almeno 24 mesi in Italia; possesso diploma di laurea e hanno esercitato senza interruzione, negli ultimi 2 anni e più, attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia; sono stati assunti, o hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o d'impresa, in Italia, ed entro tre mesi vi hanno trasferito il proprio domicilio e la residenza).</p>
<p>AMMONTARE DELLE AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE</p>	<p>Le agevolazioni consistono nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 50% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 del TUIR, e che trovano applicazione, a decorrere dall'anno 2016 e per i successivi 4 anni, al verificarsi delle seguenti condizioni:</p> <p>i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni; l'attività lavorativa è svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa; l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d'imposta; i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206.</p> <p>Devono farne richiesta al datore di lavoro che opererà le relative ritenute entro tre mesi dall'assunzione.</p> <p>Il beneficio fiscale spetta anche per attività di lavoro autonomo o d'impresa (modello Unico). L'agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali.</p> <p>Sono esclusi dall'agevolazione i dipendenti a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche o di imprese italiane che svolgono all'estero il proprio lavoro.</p>
<p>AMBITO TERRITORIALE</p>	<p>Valido in tutto il territorio nazionale.</p>
<p>RIFERIMENTI NORMATIVI</p>	<p>Art. 3 L. n. 238/2010; D.L. n. 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14/2012; Decreto Ministro dell'Economia 3 giugno 2011; Provvedimento Direttore Agenzia entrate 29 luglio 2011; Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E 2012; L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016); Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016; Art. 1, commi 308 e 309 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)</p>